

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2025-1158 QPC del 12 settembre 2025, *M. Icham E.* [Lasso di tempo in cui uno straniero deve rimanere a disposizione della giustizia se una decisione del giudice pone fine al suo trattenimento]**

16/09/2025

Il *Conseil constitutionnel* ha integralmente accolto una *question prioritaire de constitutionnalité* (QPC) che gli era stata sottoposta dalla prima *chambre civile* della *Cour de cassation*.

Era sospettato d'incostituzionalità l'art. 743-19 del Codice sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri, nella formulazione risultante dalla legge n. 2024-42 del 26 gennaio 2024¹. Tale disposizione stabiliva che se il giudice del *Tribunal judiciaire* avesse posto fine al trattenimento amministrativo di uno straniero, quest'ultimo sarebbe rimasto a disposizione della giustizia nelle ventiquattro ore successive alla notifica del provvedimento al procuratore della Repubblica. Secondo il ricorrente nel giudizio *a quo*, ciò avrebbe dato luogo a una ingiustificata limitazione della libertà individuale dello straniero, quale conseguenza di una decisione del giudice che ne avesse disposto la rimessione in libertà. È stata lamentata, inoltre, un'ingiustificata differenza di trattamento con le persone sottoposte a carcerazione provvisoria, che nell'ambito del c.d. *référé-détention* non possono rimanere a disposizione della giustizia per più di quattro ore. Tra i parametri invocati, perciò, figuravano l'art. 66 della Costituzione, l'art. 16 della Dichiarazione del 1789 – in riferimento al diritto di difesa e al diritto a un giusto processo – e i principi di eguaglianza dinanzi alla legge e alla giustizia.

Il *Conseil* ha ricordato che la libertà individuale, protetta dall'art. 66 della Costituzione, non può andare soggetta a limitazioni non necessarie, da valutarsi secondo un canone di proporzionalità. Così, se un giudice decide in sede giurisdizionale che una persona dev'essere messa in libertà, non si possono frapporre ostacoli a questa pronuncia. Nel caso di specie, si tratta della decisione con cui il giudice pone fine al trattenimento amministrativo di uno straniero: quest'ultimo rimane a disposizione della giustizia affinché il pubblico ministero, se ricorre in appello, possa chiedere la sospensione della decisione del giudice di prime cure. Il legislatore ha perseguito gli obiettivi, dotati di valore costituzionale, della salvaguardia dell'ordine pubblico e del contrasto dell'immigrazione irregolare. Tuttavia, il fatto che lo straniero debba rimanere a disposizione della giustizia per ventiquattro ore, senza che un giudice debba pronunciarsi sulla fondatezza di questa misura, si risolve in una compressione eccessiva della libertà individuale. Ne deriva, conseguentemente, l'accoglimento della QPC. Sono rimaste assorbite tutte le altre censure.

¹ Si tratta della legge sull'immigrazione oggetto della [decisione n. 2023-863 DC](#) del 25 gennaio 2024; si vedano inoltre le decisioni nn. [2025-1140 QPC](#) del 23 maggio 2025 e [2025-1147 QPC](#) dell'11 luglio 2025.

Per quanto riguarda gli effetti temporali della pronuncia del *Conseil*, l'abrogazione immediata delle dichiarazioni incostituzionali pregiudicherebbe l'effetto utile del ricorso sospensivo di cui può avvalersi il pubblico ministero, con conseguenze manifestamente eccessive. Il *Conseil* ha perciò differito al 1° ottobre 2026 il prodursi dell'effetto abrogativo. Le misure prese prima della pubblicazione della decisione sulla QPC non possono essere contestate. Nel periodo compreso fra la pubblicazione della decisione e l'entrata in vigore di una nuova legge, se una decisione del giudice pone fine al trattenimento amministrativo dello straniero, quest'ultimo non può rimanere a disposizione della giustizia per più di sei ore dalla notifica del provvedimento al pubblico ministero. Questa disciplina transitoria è modellata su quella introdotta dalla legge n. 2011-672 del 16 giugno 2011, già ritenuta conforme a Costituzione con [decisione n. 2011-631 DC](#) del 9 giugno 2011 (parr. da 31 a 33).

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne